

# Norme & Tributi

## D'obbligo nei fondi pensione revisione e gestione rischi

**SECONDO PILASTRO**

Predisposte le linee guida della Covip per l'attuazione della direttiva Ior2

Le funzioni ora divenute essenziali dovranno essere costituite entro dicembre

**Claudio Pinna**

Il rientro dalle vacanze per i responsabili dei fondi pensione risulterà sicuramente impegnativo alla luce delle ultime linee guida emanate il 29 luglio dalla Covip per l'attuazione della direttiva Ior2 (la direttiva 2016/2341, recepita dal nostro ordinamento attraverso il Dlgs 147/2018 che ha modificato il Dlgs 252/2005). Diversi sono, infatti, gli adempimenti che dovranno essere ultimati entro la fine dell'anno o al massimo nei primi mesi del 2021. Vediamoli più nel dettaglio.

Il documento sul sistema di governo (quello che, in sintesi, ha per oggetto l'organizzazione del fondo pensione), il documento sulle politiche di governance (dove sono descritti gli aspetti maggiormente tecnici del sistema di governo) e il manuale operativo delle procedure (con tutte le modalità che regolano l'attribuzione dei compiti, i processi operativi, gli strumenti e le linee di rapporto informativo) dovranno essere predisposti entro la data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2020. Nel bilancio 2020 dovrà anche essere evidenziato come siano stati presi in considerazione i fattori Esg (i fattori cioè collegati all'ambiente, alle problematiche sociali e alla governance) nella gestione delle risorse e nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.

Entro il 31 dicembre 2020, invece, dovranno essere costituite le tre funzioni fondamentali ora richieste: quella di gestione dei rischi, di revisione interna e, ove applicabile, quella attuariale. Sempre entro il 31 dicembre 2020 dovrà anche essere stata definita la politica di remunerazione adottata dal fondo pensione, nonché i principi attraverso i quali

sarà condotta la prima autovalutazione dei rischi (così da poter pervenire alla prima valutazione interna entro il 30 aprile 2021).

Rimane ancora in sospeso il decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali che disciplina i requisiti di professionalità e onorabilità dei vertici delle forme pensionistiche complementari. Sino ad allora continueranno ad avere validità le attuali disposizioni previste. La Covip si appresta, poi, a predisporre una serie di indicazioni puntuali in materia di trasparenza sulle informazioni da fornire agli aderenti sul come siano tenuti in conto i fattori Esg, inclusi quelli climatici, nella strategia di investimento.

Le linee guida pubblicate dalla Covip chiariscono diversi punti che avevano visto sorgere alcuni dubbi interpretativi. Tra i più importanti, si conferma l'adozione di un sistema di controllo interno rivestito di un ruolo centrale nell'organizzazione di un fondo pensione quale efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità. Tenuto conto di dimensione, natura,

portata e complessità delle attività del fondo pensione i compiti propri della funzione di revisione interna possono essere affidati all'organo di controllo del fondo pensione. Al riguardo si evidenzia che una funzione di compliance non è prevista obbligatoriamente, ma la sua istituzione è rimessa ai singoli fondi pensione.

Si conferma altresì l'importanza della funzione finanza, salvo considerare come ora la funzione di gestione dei rischi debba svolgere attività più ampie. In tale ottica è possibile prendere in considerazione modelli organizzativi nei quali la funzione di gestione dei rischi effettui controlli più operativi sulla gestione finanziaria, valutando, nel caso, di mantenere un'unità organizzativa separata relativa alla funzione finanza, ovvero di assegnare ad altre strutture del fondo gli ulteriori compiti attribuiti a tale funzione.

Con riferimento alla funzione attuariale la Covip manifesta, sempre considerando il principio di proporzionalità, la rilevanza di prevedere una distinzione tra la struttura che operativamente procede al calcolo delle riserve e il titolare della funzione attuariale che supervisiona tale attività. Con riferimento, invece, all'esternalizzazione di attività e funzioni il fondo pensione dovrà condurre adeguate valutazioni e le relative scelte dovranno essere motivate e documentate. Eventuali incarichi a titolo gratuito potranno essere previsti ove ciò non contrasti con una gestione sana, prudente ed efficace del fondo.

Particolare attenzione è richiamata sull'estensione del sistema di gestione dei rischi rispetto a quelli che gravano sugli aderenti e sugli iscritti. Un ultimo invito, del tutto condivisibile, è evidenziato dalla Commissione di vigilanza rispetto all'occasione che il recepimento delle nuove disposizioni possa rappresentare per un momento di riflessione critica circa l'assetto organizzativo presente e i miglioramenti realizzabili. Considerando tutte le criticità che ancora caratterizzano il mondo della previdenza privata in Italia c'è veramente da augurarsi che l'auspicio della Covip non cada nel vuoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Tassazione separata non convertibile

L'Agenzia con la risoluzione 290 di ieri si è occupata della possibilità per un contribuente di optare in sede di dichiarazione dei redditi per il regime d'imposizione ordinario di somme tassate separatamente. L'istante, titolare di due assegni mensili assoggettati a tassazione separata con applicazione dell'aliquota Tfr (uno erogato dall'Inps per conto del «fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione del reddito del personale dipendente delle imprese del credito») e l'altro da una banca a titolo di incentivo all'esodo con accesso al fondo di solidarietà, ha richiesto la possibilità di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per l'ordinario meccanismo di imposizione progressiva al fine di fruire delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio.

L'Agenzia, in base all'articolo 17, comma 3, del Tuir, ricorda come in

relazione a tali tipologie reddituali non sia prevista la possibilità di optare per il regime di tassazione ordinaria in sede dichiarativa; saranno, infatti, gli uffici fiscali che in fase di liquidazione provvederanno a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute, ovvero faranno «concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente».

Pertanto, conclude l'Agenzia, il contribuente al momento della ricezione degli esiti della liquidazione dell'imposta potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale che procederà al ricalcolo dell'imposta dovuta al netto delle detrazioni spettanti, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.

—Marco Strafile  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

**NT+ FISCO**

AGEVOLAZIONI



**LA «PRENOTAZIONE»**

Sanificazione, invio entro il 7 settembre

Scade lunedì 7 settembre il termine per l'invio della comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione necessaria per prenotare il credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto Rilancio (DL 34/2020). Nella comunicazione devono essere indicati:

- 1) gli importi sostenuti fino al mese antecedente all'invio telematico;
- 2) gli importi che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

Il meccanismo introdotto dal provvedimento 10 luglio 2020 che richiede l'indicazione anche delle spese future è dovuto al fatto che il tax credit sanificazione ha un budget limitato a 200 milioni di euro. Entro l'11 settembre le Entrate, con un provvedimento specifico, comunicheranno l'ammontare massimo fruibile della detrazione.

—Gianluca Dan  
Il testo integrale dell'articolo su: ntlusfisco.ilssole24ore.com

**Ctr Lombardia**  
Imposta registro sugli affitti, sanzione leggera se si paga tardi

In base a una recente sentenza della Ctr Lombardia se si paga tardi il Registro su affitti pluriennali la sanzione è calcolata sulla prima annualità.  
**Massimo Romeo**  
—a pagina 22

**Detrazioni**  
Con il bonus facciate copre via libera al rifacimento dei balconi

Secondo le Entrate il bonus facciate copre anche gli elementi costitutivi dei balconi che si trovano su una strada pubblica.  
**Rosario Dolce**  
—a pagina 22

**FISCO**

**INTERPELLO ENTRATE**

I voucher per la mobilità rientrano tra i fringe benefit

Il bonus per incentivare la mobilità sostenibile dei dipendenti sconta l'esenzione prevista per i fringe benefit anche se non è limitato alle spese per spostamenti casa-lavoro o all'acquisto di abbonamenti.

Questo quanto emerge dalla risposta pubblicata ieri dall'agenzia delle Entrate (293/2020) in merito a un quesito proposto da un ente locale (città metropolitana) e relativo al trattamento fiscale legato alla cessione di voucher prepagati a favore di dipendenti (pubblici e privati) per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo della mobilità sostenibile. Più nel dettaglio, si tratta di buoni destinati ai dipendenti che abbiano manifestato la volontà di privilegiare formule alternative al trasporto privato.

In particolare, la soluzione prospettata dal soggetto istante muove dal presupposto che questi voucher non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ma ricadano nel regime di esenzione in quanto privi di natura «remunerativa».

L'agenzia delle Entrate, nel respingere le tesi del contribuente, fa notare che il buono in questione, così come delineato, non possa rientrare neanche nelle classiche ipotesi di esenzione previste per il welfare aziendale (articolo 51, comma 2, del Tuir). Il dipendente in tal caso, infatti, non fruisce né di un servizio strettamente legato al tragitto casa-lavoro (lettera d), né tantomeno di rimborsi per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale o regionale (lettera d-bis). Secondo l'Agenzia, tuttavia, la natura del «buono» in esame consentirebbe al contribuente di fruire comunque di un regime di esenzione, sia pure

Anche se il buono non riguarda il tragitto casa-lavoro è detassato a 258,23 euro

entro una limitata soglia. Tenendo conto delle caratteristiche del progetto, infatti, i dipendenti che abbiano fatto richiesta del voucher potrebbero scontare il regime previsto per i fringe benefit (articolo 51 comma 3, del Tuir). A condizione che il valore complessivo dei benefit ricevuti dal lavoratore nell'arco di un periodo d'imposta non superi la soglia di 258,23 euro (importo raddoppiato, solo per il 2020, dal decreto Agosto).

Una riflessione ulteriore, tuttavia, merita l'inquadramento prospettato dall'amministrazione. Tenendo conto delle caratteristiche del caso in esame, infatti, la vicenda avrebbe potuto trovare una diversa soluzione nell'ambito del welfare aziendale e, più nello specifico, nella fattispecie prevista all'articolo 51, comma 2, lettera d-bis) del Tuir. In questo caso, infatti, il legislatore ha espressamente considerato esenti per il dipendente, a prescindere da qualsiasi limite quantitativo, le somme o i rimborsi effettuati per l'acquisto di «abbonamenti per il trasporto pubblico locale». Quest'ultima definizione, a rigore, potrebbe includere anche le nuove forme di mobilità sostenibile come, ad esempio, i vari servizi pubblici di sharing.

Ciò anche in considerazione della recente risoluzione n.83/2016 in cui il car sharing è stato ritenuto, nelle aree urbane, quale evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall'articolo 51 del Tuir.

—Gianpaolo Sbaraglia  
Gabriele Sepio  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il Sole 24 ORE**

## Quest'estate, guarda avanti.

Questo è il momento ideale per informarsi, conoscere e capire la realtà che ci riguarda, economica e non solo. E prepararci con energia al prossimo futuro. Il Sole 24 Ore ti dà l'opportunità per farlo, sia attraverso il quotidiano che 24+, la sezione premium del sito [ilssole24ore.com](http://ilssole24ore.com). Informazione e approfondimenti autorevoli, nella forma più agile e innovativa, fruibili via App ovunque tu sia.

Prova per tutta l'estate l'informazione completa del Sole 24 Ore in formato digitale: il quotidiano e 24+ insieme.

**2 mesi a 9,90€** Scopri di più su [ilssole24ore.com/estate2020](http://ilssole24ore.com/estate2020)